



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

PROVINCIA DI PADOVA

Reg. Gen.	n. 10	del 14/02/2025
Reg. Part.	n. 1	del 14/02/2025
Cod. Area	n. O1	

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente e conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile oltre a prevedere l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- nell'ambito di una procedura di infrazione attivata nel 2014, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nonostante i progressivi miglioramenti registrati nell'ultimo decennio;
- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure e che, di contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna, imporrebbe in futuro oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da Arpav su tutto il territorio regionale, evidenzia come il parametro il PM10 permanga uno dei più critici con frequente superamento dei limiti di legge;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014), con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per

l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16.10.2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli art. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- la Deliberazione di Giunta n. 238 del 02.03.2021 avente ad oggetto: Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- la Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09.08.2021 con la quale sono stati approvati indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure straordinarie approvate con la DGRV n. 238/2021;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il P10 raggiunto, modulato su tre livelli:

a) livello di nessuna allerta — verde: attivato dopo un numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ inferiore a 4;

b) livello di allerta 1 — arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

c) livello di allerta 2 — rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;

- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

TENUTO CONTO:

- della nota della Provincia di Padova del 05.07.2024 prot. n. 0048067/24, con la quale è stata avviata l'attività di concertazione con i Comuni, finalizzata alla condivisione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da adottare nella stagione invernale 2024 – 2025;

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2020 n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*,
- l'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 *"Nuovo codice della Strada"*,
- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii *"Norme per la tutela dell'ambiente"*,
- gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 *"Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali"*,
- la Legge 10/1991 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*,
- il D.Lgs 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- L.R. Veneto n. 11/2001 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*;
- il DPR 74/2013 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192"*,

- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni *“di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 *“Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”*;
- il DM 186/2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;
- lo Statuto del Comune di Carmignano di Brenta,

ORDINA

di istituire le seguenti misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico:

PERIODO INVERNALE fino al 30/04/2025 livello di attenzione ”Semaforo Verde”: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.

- 1) **divieto di circolazione** su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali e statali) nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali:
 - di autoveicoli alimentati a benzina *“No-Kat”* (Euro 0 ed Euro 1) dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
 - di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale a *“Euro 2”* dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
 - di motoveicoli e ciclomotori categoria *“L”* Euro 0, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- 2) **divieto di sosta** con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
 - a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - b) veicoli della categoria *“N”* durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - d) autoveicoli in coda *“lunga”* ai semafori;
- 3) **divieto della combustione** all'aperto di residui vegetali;
- 4) **limite di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- 5) **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe *“4 stelle”* e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a *“3 stelle”* (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (per l'installazione misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- 6) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 7) **obbligo di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di

azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:

- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
- l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento entro le 24 ore;

8) **obbligo di interrimento dei concimi a base di urea** entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

PERIODO INVERNALE fino al 30.04.2025 primo livello di allerta "semaforo arancio"

Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

1A) divieto di circolazione su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali e statali) nelle giornate dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali:

- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0 ed Euro 1) dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale a "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di motoveicoli e ciclomotori categoria "L" Euro 0, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

1B) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 e relativo potenziamento dei controlli;

1C) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

1D) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

1E) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

1F) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

1G) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (fino al 15/04/2025);

1H) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

1I) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

1L) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

1M) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste da 11' Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1N) obbligo di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

PERIODO INVERNALE fino al 30.04.2025 secondo livello allerta "semaforo rosso"

Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di Controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

2A) divieto di circolazione su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali e statali) nelle giornate dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali:

- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0 ed Euro 1) dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale a "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di motoveicoli e ciclomotori categoria "L" Euro 0, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

2B) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

2C) divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali,*

2D) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

2E) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

2F) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (dal 01/10/24 al 15/04/25);

2G) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

2H) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

2I) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" (dal 9 Dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

2L) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste da 11' Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

2M) obbligo di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, **nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e** nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

2N) lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;

AVVISA CHE

se nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento portasse ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedessero per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avverrà se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 mcg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 mcg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale: <http://www.comune.carmignanodibrenta.pd.it> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare quanto disposto dalla presente ordinanza.

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, spetta il compito di vigilare sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza, circoli con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, o sostituisca ovvero effettui una fermata operativa/carico scarico con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/1992, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso alla presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 104/2010, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

IL SINDACO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii.)

Pasqualon Eric